



Unione Montana Alpi Graie

piazza Vittorio Veneto n. 2 – 10070 – VIU' – TO
Tel. 0123696022 – E-mail: amministrativo@unionealpigratie.it

CONVENZIONE PER L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DI N. 1 DIPENDENTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 14 DEL C.C.N.L. DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO REGIONI - AUTONOMIE LOCALI DEL 22.01.2004

Tra:

- l'Unione Montana Alpi Graie, rappresentata in questo atto dalla Dott.ssa Blencio Nicoletta, in qualità di Segretario, Legale Rappresentante dell'Ente stesso, il quale agisce in virtù dei poteri a lui riconosciuti dallo Statuto dell'Ente ai sensi dell'articolo 107 del d.lgs. n. 267/2000, di seguito indicato anche come "Unione Montana Alpi Graie",

e

- il Comune di Viù, rappresentato in questo atto dalla Dott.ssa Majrano Daniela, in qualità di Sindaco, Legale Rappresentante, la quale agisce ai sensi dell'art. 109, comma 2 del d.lgs. n. 267/2000, di seguito indicato anche come "Comune"

PREMESSO CHE

- l'Unione Montana Alpi Graie ha valutato e rappresentato al comune di Viù l'esigenza di disporre delle prestazioni lavorative della dipendente Bertolo Cinzia, mediante utilizzo a tempo parziale, ai sensi dell'articolo 14 del C.C.N.L. del 22.01.2004 per un periodo di 12 (dodici) mesi, eventualmente prorogabile;
- la Sig.ra Bertolo Cinzia è stata informata e ha comunicato il proprio assenso all'utilizzo congiunto per il periodo suindicato;
- con deliberazione di Giunta Comunale n.74 del 10.12.2024, il Comune di Viù ha accolto la richiesta predetta;
- il presente atto è stipulato al fine di regolare le modalità di gestione del rapporto di lavoro della Sig.ra Bertolo Cinzia nel periodo di utilizzo congiunto;
- l'art. 14 del CCNL 22.1.2004 per il personale del comparto delle Regioni ed Autonomie locali – per le parti di interesse e disapplicati i commi 4 e 5 ex art. 17 comma 6 e 7 del CCNL 21.5.2018 per il comparto delle Funzioni locali - testualmente dispone:

«1. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore.

L'utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione.

2. Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale, ivi compresa la disciplina sulle progressioni verticali e sulle progressioni economiche orizzontali, è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione.

3. La contrattazione decentrata dell'ente che utilizzatore può prevedere forme di incentivazione economica a favore del personale assegnato a tempo parziale (...)

6. Al personale utilizzato a tempo parziale compete, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute nei limiti indicati nei commi 2 e 4 dell'art. 41 del CCNL del 14.9.2000 (...);

- con il parere ARAN RAL_1882 è stata ribadita la possibilità di un ente locale di avvalersi del personale di altra pubblica amministrazione del Comparto non rientrante nella nozione di "ente locale", utilizzando le possibilità previste dall'art. 14, comma 1 del CCNL 22.1.2004, sopra estensivamente riportato;
- è stato acquisito il consenso al comando temporaneo della dipendente interessata;

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra costituite

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto

1. La presente convenzione ha per oggetto l'utilizzazione, per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, pari a n. 12 ore settimanali, da parte dell'Unione Montana Alpi Graie, della dipendente Bertolo Cinzia, inquadrata nel profilo professionale di Istruttore Amministrativo, area Istruttori (già categoria C), in servizio presso il comune di Viù con contratto a tempo indeterminato e pieno, il cui consenso è manifestato mediante la sottoscrizione della presente convenzione, per lo svolgimento di mansioni afferenti al proprio profilo professionale presso l'Unione Montana Alpi Graie.

Art. 2

Tipologia del rapporto

1. Il temporaneo utilizzo da parte dell'Unione Montana Alpi Graie della dipendente suindicata rientra nella fattispecie dell'utilizzo a tempo parziale di personale di altri enti ed amministrazioni del Comparto Regioni-Autonomie Locali, prevista dall'art. 14, comma 1 del CCNL 22.1.2004.
2. L'assegnazione della dipendente da parte del Comune di Viù e il suo utilizzo da parte dell'Unione Montana Alpi Graie, pertanto, non danno luogo all'instaurazione di un rapporto di lavoro con l'Unione utilizzatrice.
3. Per tutta la durata del periodo di utilizzazione temporanea, la dipendente resta giuridicamente dipendente del comune di Viù', mentre il rapporto di subordinazione che si instaura con l'Unione Alpi Graie attiene soltanto al suo impegno funzionale nell'ambito dell'assetto organizzativo di quest'ultimo.
4. In relazione al duplice rapporto di subordinazione, giuridico e funzionale il primo e funzionale e organizzativo il secondo, gli enti, cedente ed utilizzatore, restano titolari dei diritti e dei poteri propri del datore di lavoro.

Art. 3

Durata

1. L'utilizzazione della dipendente per una parte del tempo di lavoro d'obbligo presso l'Unione Montana Alpi Graie avrà durata dal 01/02/2025 al 31/12/2026; tale periodo potrà essere ulteriormente prolungato.

Art. 4

Tempo di lavoro di assegnazione

1. La dipendente comandata presterà servizio presso l'Unione montana Alpi Graie per n. 12 (dodici) ore settimanali.

Art. 5

Titolarità del rapporto di lavoro e rapporti finanziari fra gli enti

1. La titolarità del rapporto di lavoro è in capo al comune di Viù', a cui compete la gestione degli istituti connessi.
2. Il Comune di Viù' corrisponderà alla dipendente il trattamento economico fisso e continuativo e gli eventuali incrementi economici derivanti da eventuali rinnovi contrattuali relativi al periodo oggetto di utilizzo congiunto. Il trattamento economico sopra descritto ed i relativi oneri fiscali e

previdenziali derivanti dalla prestazione lavorativa svolta dalla dipendente presso l'Unione utilizzatrice saranno rimborsati da quest'ultimo al comune di Viu'.

3. Gli importi quantificati dal Servizio personale del comune di Viu' in proporzione all'orario di lavoro svolto presso l'Unione montana Alpi Graie saranno oggetto di apposita rendicontazione che verrà fornita all'Unione, la quale provvederà al rimborso entro i 30 giorni successivi al ricevimento della rendicontazione stessa.
4. L'Unione provvederà direttamente all'erogazione dei buoni pasto alla dipendente, se spettanti, sulla base della normativa che disciplina tale materia.
5. L'Unione si obbliga a versare al comune di Viu, per il successivo accreditamento alla dipendente, il trattamento accessorio dovuto.
6. Eventuali rimborsi a cui la dipendente abbia diritto, ai sensi dell'art. 41 commi 2 e 4 del CCNL 14.9.2000 per il comparto delle Regioni e delle Autonomie locali, fanno integralmente carico all'Unione, a norma dell'art. 14 comma 6 del CCNL 22.1.2000.

Art. 6

Ferie

1. l'Unione Montana Alpi Graie comunicherà mensilmente comune di Viu' le ferie e i permessi usufruiti dalla dipendente nel mese precedente, nelle giornate stabilite per lo svolgimento della prestazione lavorativa presso l'Unione stessa.

Art. 7

Risoluzione della convenzione

1. La presente convenzione sarà risolta nei seguenti casi:
 - a) per cessazione del rapporto di lavoro della dipendente con l'ente titolare del rapporto (Comune di Viu');
 - b) per risoluzione consensuale da parte degli enti convenzionati, anche su motivata richiesta della dipendente;
 - c) per mancato rimborso da parte dell'Unione Montana Alpi Graie delle somme dovute nei tempi e nei modi di cui al precedente articolo 5.
2. La risoluzione della presente convenzione ha effetto alla scadenza del periodo di preavviso, da comunicare a mezzo posta elettronica certificata e pari a 15 giorni consecutivi.

Art. 8

Registrazione ed oneri fiscali

1. Il presente atto, a norma degli artt. 5 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.
2. Gli oneri fiscali e le spese relative alla registrazione, ove venga richiesta, sono ripartiti secondo le norme vigenti in materia.

Art. 9

Norme finali

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione le parti rinviando alle vigenti disposizioni normative e contrattuali.

Lì, 28 dicembre 2024

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Viù: il Sindaco dott.ssa Daniela Majrano

Per l'Unione Montana Alpi Graie: il Segretario dott.ssa Nicoletta Blencio

Per presa visione ed accettazione: la dipendente, Cinzia Bertolo.